

Avv. Pasquale Napoletano
Via G. Rossini , 22 - 80128 – Napoli
tel. 081 5799457 – 6134079 (fax)
pasqualenapolitano@legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

RICORRE

MAIORANO Antonio nato a Tunisi (EE) il 26.5.1962 e residente in Pozzuoli alla via Girone n. 21, cod. fisc. MRNNTN62E26Z352Y, rappresentato e difeso, giusta mandato in margine al presente atto, dall'Avv. Pasquale Napoletano (cod.fisc. PSQNLT55P14F839M – fax: 0816134079 – p.e.c.: pasqualenapolitano@legalmail.it) presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Rossini n. 22,

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588)**, nella persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla via Diaz n. 11, c.a.p. 80134;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** nella persona del legale rapp.te p.t. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla via Diaz n. 11, c.a.p. 80134;

E NEI CONFRONTI

- del Sig. Nicola Trunfio residente in Villamaina (AV) alla via S. Giovanni 118, c.a.p. 83050;
- del Sig. Claudio Naddeo residente in San Mango Piemonte (SA) alla Via Parrilli 40, c.a.p. 84090.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

della graduatoria generale di merito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del concorso ordinario per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici approvata con decreto dirigenziale del predetto Ufficio Scolastico del 18.12.2014, prot. AOODRCA, nella parte in cui è stato conferito al ricorrente un punteggio non corretto per i titoli culturali e quelli relativi al servizio.

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso bandito con il DDG del M.I.U.R. del 13.7.2011 per il reclutamento di dirigenti scolastici nella Scuola statale.

Egli, avendo superato tutte le prove concorsuali, è stato classificato al 47° posto della graduatoria generale di merito, approvata con decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 18.12.2014.

Al ricorrente è stato riconosciuto un punteggio totale pari a 79,20 di cui punti 75 per le prove scritte (49/60) ed orali (26/30) e punti 4,2 per i titoli culturali e di servizio.

Ebbene, poiché la valutazione dei titoli culturali e di servizio non risulta corretta si rende necessario proporre ricorso a codesto Ecc.mo Tribunale per i seguenti motivi in

DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ALLEGATA AL DECRETO DEL M.I.U.R. DEL 13.7.2011, CARENTE ISTRUTTORIA, FALSITA' DI PRESUPPOSTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO.

Al ricorrente sono stati riconosciuti solo punti 4,2 per i titoli culturali e di servizio così suddivisi: punti 3,20 per i titoli culturali e punti 1,00 per i titoli di servizio e professionali.

Eppure, il concorrente, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso del 13.7.2011, ha dichiarato sotto la propria responsabilità il possesso, fra l'altro, dei seguenti titoli culturali, presentati documentalmente all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nei termini ex comma 2 dell'art. 12 citato:

- 1) Diploma di laurea in Lettere, indirizzo classico, conseguita presso l'Università Federico II di Napoli il 29 giugno 1988 con voto 110/110 e lode;
- 2) Corso di perfezionamento annuale in "Metodi della comunicazione e apprendimento in rete" svolto presso l'Università di Firenze nell'a.a. 2000/2001, con esame finale individuale sostenuto il 4.6.2001;
- 3) Corso di formazione sull'indagine OCSE-PISA svolto presso l'Istituto Scolastico "Marzio Carafa - Nicola Giustiniani" di Cerreto Sannita (BN) nell'a.s. 2010/2011, in qualità di docente, per complessive 65 ore;

4) Corso di formazione "Il nuovo dirigente scolastico" svolto presso il CIDI Centro Iniziativa Democratica Insegnanti di Napoli - Associazione qualificata per la formazione, nell'a.s. 2010/2011, in qualità di discente, per complessive 70 ore;

5) Corso di formazione "Per la Scuola - Progettare e operare per la scuola dell'autonomia" svoltosi presso l'Istituto scolastico IPALB-BAGNOLI nell'a.s. 2006/2007, per complessive 48 ore;

6) Corso di formazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali svoltosi dal 25 al 28 ottobre 2010, in qualità di discente, per complessive ore 26,30;

7) Corso di formazione sull'indagine OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali svoltosi dal 24 al 27 ottobre 2011, in qualità di discente, per complessive ore 26.

Orbene, i suddetti titoli, secondo la Tabella di valutazione predisposta per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, danno diritto ai seguenti punteggi:

1) Diploma di laurea con voto 110/110 e lode, punti 3,00 (punto 1, Titoli culturali, della Tab. di valutazione);

2) Corso di perfezionamento annuale in "Metodi della comunicazione e apprendimento in rete" svolto presso l'Università di Firenze nell'a.a. 2000/2001, con esame finale individuale sostenuto il 4.6.2001, anche in considerazione che è stato conseguito antecedentemente alla l. 43/2005 (cfr. parere CUN del 25.5.2008), punti 1,00 (lett. f del punto 2, Titoli culturali, della Tab. di valutazione);

3), 4), 5), 6) e 7) Tutti corsi di formazione organizzati da soggetti qualificati o accreditati e di durata non inferiore a 20 ore che complessivamente vanno valutati punti 0,50 (lett. g del punto 2, Titoli culturali, della Tab. di valutazione).

Da tutto quanto detto al ricorrente devono essere riconosciuti per i titoli culturali complessivi punti 4,50. Mentre inspiegabilmente l'Amministrazione gli ha attribuito solo punti 3,20. In conclusione, **al candidato va attribuito il punteggio complessivo di 80,50** (49,00 per la prova scritta + 26,00 per la prova orale + 4,50 per i titoli culturali + 1,00 per per i titoli di servizio e professionali).

P. Q. M.

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, previa sospensione, annullare la graduatoria nella parte in cui riconosce al ricorrente solo punti 79,20 e, conseguentemente, ordinare all'Amministrazione di attribuire al medesimo il maggior punteggio da esso vantato ed analiticamente determinato nel motivo di ricorso.

Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminato.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito nella l. 15 luglio 2011 n. 111, si dichiara che la presente controversia in quanto relativa a rapporto di pubblico impiego è soggetta al pagamento di una somma pari ad € 325,00.

ISTANZA DI SOSPENSIONE


I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile che scaturisce al ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato è *in re ipsa*, concretandosi nella perdita di una fondamentale occasione di carriera.

Sussistono pertanto i presupposti per la sospensione della graduatoria nella parte in cui non viene attribuito al ricorrente il corretto punteggio ai titoli culturali e di servizio, e, segnatamente, per l'ammissione con riserva del medesimo con il punteggio complessivo di 80,50.

In considerazione della fondatezza del ricorso, voglia codesto
Ecc.mo Tribunale decidere il giudizio con una sentenza in forma
semplificata, ai sensi dell'art. 74 del d. lgs. n. 104/2010.

Avv. Pasquale Napoletano



ELENCO DEI CONTROINTERESSATI

SALVIA MARIA LUISA DE ROSA VINCENZO BOSCO MASSIMILIANO
MELE MARIA GRAZIA MOLA CLAUDIO VINCI MARIA RUSSO ANGELA
SICILIANO SERGIO IERVOLINO MARIA IROLLO DANIELA PICARIELLO
ERIK ESCA ROSA PESCE ROSARIO TESTA LETIZIA MARINELLI ANNA
LISA

**LA PUBBLICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN ESECUZIONE
DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI - N. 3856/2015
DELL'8.7.2015, DEPOSITATA IL 21.7.2015, NEL GIUDIZIO
PROPOSTO DA DEL GAUDIO MARIA N. REGISTRO GENERALE
1227/2015**